

Napoli, lì 15.10.2010

A tutti i clienti
Loro Sedi

Oggetto: La soluzione della crisi d'impresa. Artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.

Nell'ambito delle norme che disciplinano il fallimento e il concordato preventivo (R.D. 267/1942 c.d. "legge fallimentare") il legislatore ha introdotto un'altra procedura per la tutela delle imprese in crisi: **l'accordo di ristrutturazione dei debiti**, previsto dall'art. 182 bis. Si tratta della possibilità concessa all'impresa di raggiungere un accordo stragiudiziale con una sola parte dei creditori, che rappresenti però almeno il sessanta per cento dei crediti. La possibilità è concessa a patto che venga garantito l'integrale pagamento dei creditori che non hanno partecipato all'accordo. Di fatto il legislatore ha ufficializzato una prassi che era già diffusa tra le imprese in crisi intenzionate ad evitare il fallimento. Agli accordi stragiudiziali possono accedere solo le imprese che si trovano in uno **stato di crisi**.

Strettamente legato alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ma utilizzabile anche nel caso di concordato preventivo, è l'istituto della **transazione fiscale**, che consente di raggiungere un accordo con un creditore molto particolare, ossia il fisco, al quale si può proporre di dilazionare il pagamento dei tributi, nonché di procedere ad un pagamento parziale.

La "manovra correttiva", D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, ha introdotto alcune significative modifiche alle procedure anzidette. Riguardo alla transazione fiscale sono state introdotte le seguenti novità:

- impossibilità di chiedere la decurtazione della quota capitale di ritenute d'acconto operate, in precedenza il divieto riguardava solo l'IVA;
- puntuale individuazione della documentazione che deve essere allegata all'istanza; tra i documenti segnaliamo che deve esserci anche un'approfondita analisi dei bilanci degli ultimi esercizi e un **business plan**, qualora il piano dell'impresa sia quello di ottenere un riequilibrio economico finanziario;
- introduzione di reati penali in relazione a false dichiarazioni in istanza;
- introduzione della causa di revoca dell'accordo legata al ritardo nel pagamento di quanto convenuto.

Sulla procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, *ex art. 182 bis*, è stata invece introdotta una modifica importante, che consente l'efficacia del divieto di azioni esecutive o cautelari anche nella fase delle trattative con i fornitori, trattative funzionali al raggiungimento dell'accordo.

Altre modifiche, hanno riguardato l'ampliamento dei crediti deducibili sorti in funzione del raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione del debito, cc.dd. crediti prededucibili, e novità in materia di reati di bancarotta.

Ovviamente abbiamo effettuato una sintesi estrema e come sempre restiamo disponibili a fornirvi tutti gli ulteriori approfondimenti che riteniate necessari.

Cordiali saluti.

Dott. Alessandro Giuliano